



COMUNE DI TAURIANOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale 82000670800

Piazza Libertà

Deliberazione n° 44 in data 16/10/2018	Publicata il _____ Immediatamente eseguibile: SI[<input checked="" type="checkbox"/>] NO[<input type="checkbox"/>]
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto:

Rideterminazione oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.

L'anno 2018 il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 09.40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Ordinaria di 1^a convocazione**, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore 09.40:

			Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X	
2	Scionti Fabio	Sindaco	X	
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere	X	
4	Morabito Maria Stella	Consigliere	X	
5	Romeo Dario	Consigliere	X	
6	Falletti Giuseppe	Consigliere	X	
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X	
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X	
9	De Marco Francesco	Consigliere	X	
10	Versace Marianna	Consigliere	X	
11	Lazzaro Filippo	Consigliere	X	
12	Biasi Rocco	Consigliere	X	
13	Scarfò Raffaele	Consigliere		X
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X	
15	Caridi Antonino	Consigliere	X	
16	Nicolosi Concetta	Consigliere		X
17	Sposato Rocco	Consigliere	X	
			15	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Minniti Francesco D.M..

Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone e Loprete.

È presente in aula il Responsabile del II Settore – Servizi Economico-Finanziari, Dott. Giuseppe Crocitti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che:

- gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, testualmente e integralmente, nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 8/2018), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;
- dalle ore 11.20 è assente il consigliere Sposato, dalle ore 11.22 sono assenti i consiglieri Biasi, Perri, Versace, dalle ore 11.40 sono assenti i consiglieri Lazzaro e Morabito. Assenti 8, Presenti 9;
- Il Responsabile del Settore 2' dott. Crocitti è assente dalla conclusione del precedente 2' punto all'ordine del giorno, il Responsabile del Settore 4' arch. Cardona è presente dalle ore 11.30 (presente punto);
- il dibattito consiliare, fermo restando quanto sopra e quanto risultante dalla registrazione audio integrale, ha avuto lo svolgimento come di seguito sinteticamente indicato.

Udita La relazione illustrativa del Responsabile del Settore 4' Servizi Tecnici, arch. Cardona.

Udito l'intervento del Sindaco il quale spiega che si tratta di adempimento richiesto dal Ministero dell'Interno nell'ambito del procedimento di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Premesso che:

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in Materia Edilizia) prevede che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a permesso di costruire o, in alternativa, alla presentazione della denuncia di inizio attività, ed interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 380/01 (qualora comportati aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile);
- l'art. 17, del DPR 380/2001, prevede le tipologie di intervento per le quali il contributo di costruzione non è dovuto o è ridotto secondo le indicazioni dell'Amministrazione;

Tenuto conto che:

- relativamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, lo stesso articolo 16 stabilisce ai commi 4, 5 e 6 che:
 - 4) *L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:*
 - a) *all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;*
 - b) *alle caratteristiche geografiche dei comuni;*
 - c) *alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;*
 - d) *ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'[articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;*
 - d-bis) *alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), anziché quelli di nuova costruzione;*
 - d-ter) *alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.*
 - 4-bis) *Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.*
 - 5) *Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.*
 - 6) *Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;*
 - ai sensi del comma 4, art. 17 del DPR 380/2001, "Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'[articolo 6, comma 2, lettera a\)](#), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile";

- ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380 del 2001 "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16 ...";
- gli interventi sugli edifici esistenti di cui al punto precedente sono solo quelli di ristrutturazione onerosa come individuati dall'[articolo 10, comma 1, lettera c\), del d.P.R. n. 380 del 2001](#), in quanto gli altri interventi di ristrutturazione, diversi da quelli di cui alla fattispecie citata, devono intendersi gratuiti in quanto estranei al regime del permesso di costruire;
- ai sensi del comma 3, dell'art. 16 del DPR 380/2001, "La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione";
- detta rateizzazione è possibile effettuarla ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 457/78 ovvero in non più di quattro rate semestrali;
- la Regione Calabria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 421 del 09/09/1977 ha approvato i criteri e le tabelle inerenti il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Considerato che il Comune di Taurianova con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 147 del 24.02.1979 ha provveduto a rideterminare gli oneri di urbanizzazione relativamente alla ex Legge 10/1977;

Preso atto che:

- l'attuale vigente valore degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito nella n° 147 del 24.02.1979 è pari nelle zone residenziali ad € 1,49 di cui € 0,82 per opere di urbanizzazione primaria ed € 0,67 per opere di urbanizzazione secondaria, e nelle zone industriali e artigianali ad € 0,68 di cui € 0,50 per opere di urbanizzazione primaria ed € 0,18 per opere di urbanizzazione secondaria;
- la Regione Calabria, non si è espressa ulteriormente negli anni a seguire con nuove tabelle e nuovi costi per gli oneri di urbanizzazione;

Rilevato pertanto che per quanto sopra esposto, occorre adeguare ed aggiornare il contributo di costruzione relativamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione facendo riferimento alle ultime tabelle parametriche approvata dalla Regione Calabria per gli oneri di urbanizzazione, considerando sia l'attuale situazione, sia la variazione ISTAT in aumento intervenuta nel periodo compresa tra il 24.02.1979 e il 31.08.2018 (data di pubblicazione della citata deliberazione di Commissario Prefettizio n. 147/79 e la data di aggiornamento annuale ISTAT) come di seguito indicata:

RESIDENZE								
Urbanizzazione primaria								
<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Giorni</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Capitale iniziale Lire</i>	<i>Capitale rivalutato Lire</i>	<i>Diff. Importo Lire</i>	<i>Totale Lire</i>	<i>Euro</i>
24.02.1979	31.08.2018	14433	6,279	1.607,00	10.090,00	8.483,00	10.090,00	5,21
Urbanizzazione secondaria								
<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Giorni</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Capitale iniziale Lire</i>	<i>Capitale rivalutato Lire</i>	<i>Diff. Importo Lire</i>	<i>Totale Lire</i>	<i>Euro</i>
24.02.1979	31.08.2018	14433	6,279	1.312,00	8.238,00	6.926,00	8.238,00	4,25

INDUSTRIA e ARTIGIANATO								
Urbanizzazione primaria								
<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Giorni</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Capitale iniziale Lire</i>	<i>Capitale rivalutato Lire</i>	<i>Diff. Importo Lire</i>	<i>Totale Lire</i>	<i>Euro</i>
24.02.1979	31.08.2018	14433	6,279	980,00	6.153,00	5.173,00	6.153,00	3,18
Urbanizzazione secondaria								
<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Giorni</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Capitale iniziale Lire</i>	<i>Capitale rivalutato Lire</i>	<i>Diff. Importo Lire</i>	<i>Totale Lire</i>	<i>Euro</i>
24.02.1979	31.08.2018	14433	6,279	350,00	2.198,00	1.848,00	2.198,00	1,13

Dato atto pertanto che si rende necessario attuare, ove richiesto, la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, ai

sensi dell'art. 47 della legge n. 457 del 1978, nel numero massimo di 4 rate semestrali (ovvero in numero minore ove richiesto) di cui la prima da corrispondere all'atto del rilascio del titolo edilizio precisando che le rate rimanenti, dovranno essere versate entro i successivi 60 giorni dalla data di ultimazione lavori nel caso in cui questi, si concludessero antecedentemente alla conclusione del piano di rateizzazione;

Tenuto conto inoltre che relativamente al costo di costruzione i commi 9 e 10 dell'art 16 del DPR 380/2001 stabiliscono che:

- 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione;
- 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni;

Che ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis del DPR 380 2001, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della norma di cui al periodo precedente, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione;

Evidenziato che:

- antecedentemente al trasferimento alle Regioni della competenza della determinazione del costo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380 del 2001, il ministero dei LL.PP. con il D.M. 20/06/1990 ha aggiornato il costo di costruzione dei nuovi edifici, ai fini della determinazione degli Oneri concessori, portandolo su tutto il territorio nazionale a £. 250.000 al mq. di costruzione, con decorrenza dal 28/06/1990;
- l'art. 7 della Legge n. 357 del 28/12/1993 ha stabilito che il sopradetto costo di costruzione va determinato periodicamente dalle Regioni e che nei periodi intercorrenti, tra le determinazioni regionali o in assenza di esse, lo stesso sia adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT;
- l'attuale vigente valore del costo di costruzione, è pari ad € 175,38 (Euro centosettantacinque/38);
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 5792 del 21.09.1997 ha provveduto ad aggiornare i limiti massimi del costo di costruzione per gli interventi determinato, in riferimento ad essi, il costo di costruzione da applicarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire per le nuove edificazioni, per un importo di £ 819.000;

Rilevato pertanto che per quanto sopra esposto, occorre adeguare ed aggiornare il contributo di costruzione relativamente all'incidenza del costo di costruzione per l'edilizia convenzionata, considerando anche in questo caso la variazione ISTAT in aumento intervenuta nel periodo compreso tra il 21.09.1997 e il 31.08.2018 (data di pubblicazione della Deliberazione di G.R. n. 5792/1997 e la data di aggiornamento annuale ISTAT) come di seguito indicata:

COSTO DI COSTRUZIONE								
Dal	Al	Giorni	Coef.	Capitale iniziale Lire	Capitale rivalutato Lire	Diff. Importo Lire	Totale Lire	Euro
21.09.1997	31.08.2018	7588	1,421	819.000,00	1.163.799,00	344.799,00	1.163.799,00	601,05

Dato atto pertanto che:

- è intenzione di questa Amministrazione, a fronte dell'aumento del costo di costruzione, e contemporaneamente per agevolare gli interventi di recupero degli edifici esistenti a fronte di un minor consumo di suolo, applicare una riduzione per come di seguito riportato:

- del 30% della percentuale del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione senza demolizione e ricostruzione;
- del 50% della percentuale del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione che comportino la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);

Rilevata l'opportunità, ove richiesto dall'istante, concedere la rateizzazione del costo di costruzione nel numero massimo di 3 rate (ovvero in numero minore ove richiesto) di cui la prima, equivalente a un terzo del costo di costruzione, alla fine del primo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio, da corrispondere all'atto del rilascio del titolo edilizio, la seconda, equivalente a un terzo del costo di costruzione, alla fine del secondo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio, la terza, equivalente a un terzo del costo di costruzione, alla fine del terzo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio precisando che, qualora i lavori oggetto del rilascio del titolo edilizio, dovessero essere ultimati prima dei termini ivi previsti, le quote di contributo rimanenti, seppur già rateizzate, dovranno essere versate entro i successivi 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Visti:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti: n° 9 favorevoli, espressi mediante votazione elettronica, da n° 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

1. **Di aggiornare** il contributo di costruzione relativamente all'incidenza delle opere di urbanizzazione come indicato nella seguente tabella:

Tipologia art. 16 D.P.R. 380/2001	Tipologia oneri	IMPORTO IN €uro
Oneri di Urbanizzazione per insediamenti abitativi	Opere urbanizzazione primarie	5,21
	Opere urbanizzazione secondarie	4,25
Oneri di Urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali	Opere urbanizzazione primarie	3,18
	Opere urbanizzazione secondarie	1,13

2. **Di stabilire** che il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene applicata una riduzione del 70% ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis del DPR 380/2001, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili presenti in qualsiasi ZTO dismessi o in via di dismissione, compresa la demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d);
3. **Di applicare**, relativamente alla residenza, i coefficienti riduttivi previsti alla tabella G della delibera di Consiglio Regionale n. 421 del 09.11.1977;
4. **Di dare atto che** nel caso di realizzazione di immobili promiscui in cui la destinazione d'uso in termini di superficie utile calpestabile sia residenziale ovvero uffici privati, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione andrà calcolata in quota parte per ogni tipologia di destinazione individuata nella precedente tabella G;
5. **Di applicare**, relativamente all'industria, i coefficienti riduttivi previsti alla tabella I della delibera di Consiglio Regionale n. 421 del 09.11.1977;
6. **Di dare atto che** nel caso di realizzazione di immobili promiscui in cui la destinazione d'uso in termini di superficie utile calpestabile sia industriale secondo le tipologie della precedente tabella, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione andrà calcolata interamente applicando gli importi e i coefficienti relativi all'industria anche per le superfici con destinazione diversa;
7. **Di attuare**, ove richiesto, la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione nel numero massimo di 4 rate semestrali (ovvero in numero minore ove richiesto) di cui la prima da corrispondere all'atto del rilascio del titolo edilizio precisando che le rate rimanenti, dovranno essere versate entro i successivi 60 giorni dalla data di ultimazione lavori, nel caso in cui questi, terminino antecedentemente alla conclusione del piano di rateizzazione;
8. **Di stabilire** che il costo di costruzione, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, nonché in ragione dell'intervenuta variazione ISTAT, rispetto alla Delibera di Consiglio Regionale n. 5792 del 21.09.1997 è pari ad € 601,05 al mq. di superficie utile complessiva;

- 9. Di agevolare** gli interventi di recupero degli edifici esistenti a fronte di un minor consumo di suolo, attraverso la riduzione:
- del 30% della percentuale del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione senza demolizione e ricostruzione;
 - del 50% della percentuale del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione che comportino la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
- 10. Di dare atto** che per gli interventi concernenti il cambio di destinazione d'uso, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle descritte all'art. 23 ter del DPR 380/2001, il costo di costruzione è ridotto del 20%;
- 11. Di attuare**, ove richiesto, la rateizzazione del costo di costruzione nel numero massimo di 3 rate (ovvero in numero minore ove richiesto) di cui la prima equivalente a un terzo del costo di costruzione, da corrispondere alla fine del primo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio, la seconda, equivalente a un terzo del costo di costruzione, da corrispondere alla fine del secondo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio, la terza, equivalente a un terzo del costo di costruzione, da corrispondere alla fine del terzo anno dalla data del rilascio del titolo edilizio precisando che, qualora i lavori oggetto del rilascio del titolo edilizio, dovessero essere ultimati prima dei termini ivi previsti, le quote di contributo rimanenti, seppur già rateizzate, dovranno essere versate entro i successivi 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- 12. Di dare atto** che i casi in cui è previsto l'esenzione del contributo di costruzione, sono indicati all'art. 17 del DPR 380/2001;
- 13. Di stabilire** che i nuovi importi verranno applicati alle istanze prodotte a questo Ente a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- 14. Di demandare** ai competenti Uffici comunali tutti gli adempimenti gestionali nascenti dalla presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, Con voti: n° 9 favorevoli, espressi mediante votazione elettronica, da n° 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Minniti Francesco D.M.

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 16/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ❖ CHE la su estesa deliberazione
 - A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
 - B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Per l'attestazione di cui alle lettere () – ()